

# CAMERA DEI DEPUTATI N. 3455

## PROPOSTA DI LEGGE

D'INIZIATIVA DEI DEPUTATI

**CERQUETTI, SPAGNOLI, BARBERA, LODA, MACIS, GU-  
LANDI, PETRUCCIOLI, ANGELINI VITO, BARACETTI,  
CAPECCHI PALLINI, GATTI, MARTELOTTI, PALMIERI,  
POCHETTI, SPATARO, ZANINI**

*Presentata il 1° febbraio 1986*

Modifiche e integrazioni alla legge 24 ottobre 1977, n. 801, concernente: « Istituzione e ordinamento dei servizi per le informazioni e la sicurezza e disciplina del segreto di Stato »

ONOREVOLI COLLEGHI! — Questa proposta non intende in alcun modo mutare i principi della legge 24 ottobre 1977, n. 801, « Istituzione e ordinamento dei servizi per le informazioni e la sicurezza e disciplina del segreto di Stato ».

Anzi: essa intende rafforzarli, correggendo alcune smagliature a suo tempo non individuate o comunque non risolte all'atto stesso della approvazione, ma che in seguito si sono rese evidenti.

Intendiamo preliminarmente richiamare qui l'attenzione sull'articolo 5 della legge n. 801:

a) il secondo comma abrogò la lettera g) del decreto del Presidente della Repubblica 18 novembre 1965, n. 1417, che concerneva le attribuzioni del Capo di stato maggiore della difesa in campo interforze. In precedenza egli soprinten-

deva al servizio unificato di informazioni delle forze armate.

Il nuovo regime, invece, ha da tempo trasferito il tutto in capo al Presidente del Consiglio, che dispone di un organo consultivo ministeriale (il Comitato interministeriale per le informazioni e la sicurezza) nonché di un comitato esecutivo (CESIS), cui fanno riferimento SISMI e SISDE, anche se questi dipendono dai rispettivi ministri, della difesa e dell'interno.

All'articolo 5, tuttavia, è previsto che « i reparti e gli uffici addetti alle informazioni, sicurezza e situazioni esistenti presso ciascuna forza armata o corpo dello Stato hanno compiti di carattere esclusivamente tecnico-militare e di polizia militare limitatamente all'ambito della singola forza armata o corpo ».

Essi restano dunque fuori dalla disciplina della legge n. 801, anche se « agiscono in stretto collegamento con il SISMI » verso il quale è tuttavia tagliato ogni precedente rapporto di diretta subordinazione.

Tutti questi reparti e uffici ricordati all'articolo 5 seguono dunque le gerarchie interne alle varie forze armate, dentro le quali non sono riconducibili a unità interforze.

Si pone dunque una serie di necessità e di condizioni:

riconoscere, nel nuovo sistema, che il Capo di stato maggiore della difesa sia membro del CESIS per legge e non perché il Presidente del Consiglio, così come ci risulta, ve lo ha incluso di sua iniziativa;

in questa posizione, ma basandosi sopra una precedente deliberazione del Comitato dei Capi di stato maggiore, il Capo di stato maggiore della difesa potrebbe proporre in spirito di sintesi il « piano generale della informazione e ricerca strategica » — come è chiamato nei nomenclatori militari dove il termine di informazione strategica è definito come « informazione necessaria per la formazione di piani politici e militari ai livelli nazionale e internazionale » — e che deve essere originato da un livello interforze già cancellato.

Con la formula qui proposta, inoltre, il « piano generale della informazione e ricerca strategica », che è necessità militare, verrebbe ricondotto nella sede naturale definita dalla legge n. 801 — la Presidenza del Consiglio e il Sistema generale di sicurezza — anche se parte preminente della attuazione del medesimo (per l'articolo 5 della legge n. 801) verrebbe attuato (anche o prevalentemente) da organi che sono esclusi dal sistema CESIS-SISMI-SISDE.

Senza contraddire la legge n. 801, dunque, cogli articoli 1 e 2 della nostra proposta di legge proponiamo di risolvere innanzitutto le esigenze di coordinamento

interforze delle attività informative e di sicurezza delle forze e dei corpi armati dello Stato, così come è stato spiegato.

Con l'articolo 3, inoltre, proponiamo che anche ai reparti e agli uffici di forza armata vengano estesi i vincoli di fedeltà costituzionale, già prescritti dall'articolo 8 della legge n. 801 del 1977, per gli addetti a CESIS, SISMI e SISDE. In questo modo si può procedere avanti nella lotta agli inquinamenti verificatisi in questi settori del sistema di sicurezza, dato che essi non sono stati rinnovati dalla legge n. 801 e visto che non sono più subordinati ad un organo quale il SID di un tempo.

Infine l'articolo 4 cerca di risolvere un problema posto dalle cronache giudiziarie: troppo spesso appartenenti a servizi segreti o agli uffici informazioni di vari corpi sono stati giudicati per reati inerenti i rapporti col terrorismo.

Un modo possibile per prevenire la facilità del ripetersi di simili eventi è quello di proibire che le funzioni della guerra psicologica, della azione psicologica e delle forme non convenzionali di guerra possano essere svolte da uffici e persone incaricati delle informazioni, sicurezza e situazione. Innanzi tutto questi hanno una doppia dipendenza (gerarchica, dai comandanti e funzionale, dai responsabili di servizio) e quindi sono anche per questo poco controllabili. In secondo luogo la loro attività gode di segretezza ed è sciolta da particolari doveri. Se dunque a costoro viene posto in capo anche lo svolgimento di funzioni ambigue, non rinviate al tempo di guerra e che essi stessi debbono scoprire se condotte contro il paese, ne potrebbero nascere tentazioni di scioglimento da vincoli quanto mai pericolose. Nel Nomenclatore Organico - Tattico - Logistico dello SME (NOTL edizione 1962) sono comprese le definizioni di queste attività nelle forme più vicine a quelle date dal « NATO Glossary of Terms and Definitions » (APP-6 [P] del 1983). (Scegliamo il nomenclatore del 1962, invece di quello più recente, del

1969, perché questi è fortemente impoverito proprio in questo settore delle terminologie, laddove l'altro invece abbondava).

Dice il NOTL 1962: « *Guerra psicologica* (psychological Warfare). Impiego pianificato e coordinato, da parte delle autorità politiche e militari, di informazioni, che influenzano l'opinione, i sentimenti, gli atteggiamenti ed il comportamento di comunità nemiche, neutrali od amiche, e che contribuiscono al raggiungimento degli obiettivi della guerra ed al successo della politica della nazione e degli alleati. Quando la guerra psicologica è rivolta a comunità amiche o neutrali prende il nome di azione psicologica ».

Dice invece il NOTL del 1969 che non si tratta — si badi bene alla differenza — di « impiego di informazioni » per determinati fini, ma più limitatamente di « propaganda e di contropropaganda » oltre che di attività psicologiche, laddove dunque è meno evidente che l'attività originaria è « l'impiego di informazioni »: questi infatti può andare dalle operazioni di destabilizzazione di autorità di Governo alla creazione o tolleranza di messe in scena clamorose o sconvolgenti, da sfruttare con la propaganda.

Il glossario NATO, a sua volta, distingue tre tipi di « operazioni psicologiche ».

Cioè: *Azione psicologica* (« uso di mezzi psicologici e di attività di supporto, in pace e in guerra, allo scopo di ridurre il prestigio e l'influenza potenziale o attuale del nemico in paesi potenzialmente ostili o neutrali e accrescere influenza e atteggiamenti amichevoli in questi paesi »); *Consolidamento psicologico* (« Azioni prospettate per sostenere lo stabilirsi ed il mantenersi dell'ordine e della sicurezza nella zona del combattimento e in quella retrostante di forze amiche e guadagnare il supporto della popolazione locale in un territorio occupato da forze amiche... »);

*Guerra psicologica* (« uso di mezzi di comunicazione e di altri strumenti di influenza psicologica, in una emergenza di-

chiarata o in guerra, allo scopo di creare una pressione psicologica sul nemico e di influenzare favorevolmente atteggiamenti e comportamenti di gruppi ad esso ostili nonché di altri gruppi di ascoltatori che si vogliono raggiungere nell'area sotto controllo del nemico. Obiettivi primari sono il supporto a tutti gli sforzi contro il nemico, indirizzati allo scopo di indebolire la sua volontà di impegnarsi o di ridurre la sua capacità di condurre la guerra »). Lo stesso manuale NATO, tuttavia, definisce le « operazioni psicologiche » come pertinenti sia al tempo di pace sia al tempo di guerra e da condurre verso il nemico, il neutrale e l'amico e che includono « attività » politiche, militari, economiche, ideologiche e informative, progettate per raggiungere un effetto psicologico desiderato. La « guerra psicologica strategica », secondo il nomenclatore NATO, è costituita da « azioni che perseguono obiettivi di lungo termine e soprattutto di natura politica, in una emergenza dichiarata o in guerra, possono essere dirette contro il nemico (il gruppo politico dominante, il Governo o sue amministrazioni) e/o verso le popolazioni come un tutto o parti di queste. Le politiche di guerra psicologica strategica sono definite dalla più alta autorità ».

Ciò detto veniamo alle « forme non convenzionali di guerra ». Il NOTL 1962 dello SME italiano diceva in proposito: « *Guerra non tradizionale* (unconventional warfare) particolare forma di lotta condotta in territorio nemico, od occupato dal nemico, da nuclei di incursori, a scopo informativo, di sabotaggio od eccezionalmente di disturbo. Ha, di norma, carattere specifico e temporaneo ».

Nel Nomenclatore del 1969 il termine è scomparso, ma compaiono le altre tradizionali distinzioni di particolari forme di lotta (guerra territoriale, guerriglia, guerra sovversiva, guerra economica).

Il Nomenclatore NATO, invece, dice che la « Unconventional warfare » è « termine generale usato per descrivere operazioni » — senza ulteriori qualificazioni —

« condotte per scopi militari, politici, economici entro un'area occupata dal nemico e che facciano uso di abitanti e risorse locali ». Esso è diverso quindi dal concetto di « incursione ».

Ebbene: qualunque siano le operazioni da ricondurre sotto queste definizioni molto late, esse non debbono essere affidate a organismi segreti.

Ciò determina infatti la possibilità che le predisposizioni eventuali vengano attivate fuori dall'emergenza e per scopi illeciti. È comunque necessario precisare, in aggiunta, che le predisposizioni debbono essere stabilite, unitamente a dottrine di impiego, in modi conformi al sistema giuridico interno e internazionale.

## PROPOSTA DI LEGGE

## ART. 1.

L'ultimo comma dell'articolo 3 della legge 24 ottobre 1977, n. 801, è sostituito dal seguente:

« Il Presidente del Consiglio dei ministri determina la composizione del Comitato, di cui dovranno essere chiamati a far parte il capo di stato maggiore della difesa, il capo della polizia nonché i direttori dei Servizi di cui ai successivi articoli 4 e 6, e istituisce gli uffici strettamente necessari per lo svolgimento della sua attività ».

## ART. 2.

All'articolo 5 della legge 24 ottobre 1977, n. 801, dopo il primo comma sono aggiunti i seguenti:

« Il Comitato dei capi di stato maggiore, attraverso il capo di stato maggiore della difesa, formula al ministro della difesa le richieste per il piano generale della informazione e ricerca strategica necessario alla difesa militare del paese. Tale piano viene autorizzato secondo i poteri e le procedure individuati agli articoli 1, 2 e 3 della presente legge, anche se parti del medesimo debbano essere realizzati attraverso soggetti diversi dal SISMI e menzionati nel comma precedente.

I reparti e gli uffici, menzionati al comma primo del presente articolo, i quali svolgano le funzioni ivi indicate o a favore di forze alleate o nell'ambito e per i quartieri generali alleati, mantengono sempre e comunque la esclusiva dipendenza dalle autorità dello Stato, ai sensi del paragrafo 11 dell'articolo 7 della Convenzione tra gli Stati membri del trattato nord atlantico sullo statuto delle forze, ratificata con la legge 30 novembre 1955,

n. 1335. La disposizione del comma precedente si applica anche ai reparti ed agli uffici analoghi delle forze italiane per la NATO, in caso di assegnazione ai comandi di questa ».

ART. 3.

L'articolo 8 della legge 24 ottobre 1977, n. 801, è sostituito dal seguente:

« Non possono appartenere in modo organico o saltuario al Comitato di cui all'articolo 3 e ai Servizi di cui agli articoli 4 e 6, nonché ai reparti e agli uffici di cui all'articolo 5, persone che, per comportamenti od azioni eversive nei confronti delle istituzioni democratiche, non diano sicuro affidamento di scrupolosa fedeltà ai valori della Costituzione repubblicana ed antifascista.

ART. 4.

Dopo il primo comma dell'articolo 10 della legge 24 ottobre 1977, n. 801, è aggiunto il seguente:

« È fatto divieto di attribuire le funzioni della guerra psicologica, della azione psicologica e delle forme non convenzionali di guerra agli organi citati negli articoli 4, 5 e 6 della presente legge ».

Esse comunque devono essere svolte in coerenza con i principi dell'ordinamento giuridico interno e internazionale.